

ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Gruppo TIM - Schemi	2
Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato	2
Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato	3
Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata	4
Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato	6
Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato	8
Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto	9
Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato	10
Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo	11
Domestic	11
Brasile	11
Gruppo TIM - Personale	12
Gruppo TIM - Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non ricorrente	13
Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza	14
Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti	16
Gruppo TIM - Indicatori alternativi di performance	29

GRUPPO TIM – SCHEMI

Gli schemi di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, di Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 di TIM e nella relazione finanziaria semestrale. Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.

I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2024 al quale si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(milioni di euro)

	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	Variazioni	
	(a)	(b)	(a-b) assolute	%
Ricavi	9.976	10.029	(53)	(0,5)
Altri proventi operativi	197	116	81	69,8
Totale ricavi e proventi operativi	10.173	10.145	28	0,3
Acquisti di materie e servizi	(5.789)	(5.215)	(574)	(11,0)
Costi del personale	(1.074)	(1.056)	(18)	(1,7)
Altri costi operativi	(425)	(451)	26	5,8
Variazione delle rimanenze	19	30	(11)	(36,7)
Attività realizzate internamente	197	235	(38)	(16,2)
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	3.101	3.688	(587)	(15,9)
Ammortamenti	(2.197)	(2.323)	126	5,4
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti	4	14	(10)	(71,4)
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	—	(14)	14	—
Risultato operativo (EBIT)	908	1.365	(457)	(33,5)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	(18)	(17)	(1)	(5,9)
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni	1	9	(8)	(88,9)
Proventi finanziari	700	768	(68)	(8,9)
Oneri finanziari	(1.435)	(1.836)	401	21,8
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	156	289	(133)	(46,0)
Imposte sul reddito	(54)	(103)	49	47,6
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento	102	186	(84)	(45,2)
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(56)	(508)	452	89,0
Utile (perdita) del periodo	46	(322)	368	—
Attribuibile a:				
Soci della Controllante	(109)	(509)	400	78,6
Partecipazioni di minoranza	155	187	(32)	(17,1)

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.

(milioni di euro)

		1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Utile (perdita) del periodo	(a)	46	(322)
Altre componenti del conto economico complessivo consolidato			
Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato			
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		12	11
Effetto fiscale		—	—
	(b)	12	11
Remisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):			
Utili (perdite) attuariali		—	17
Effetto fiscale		—	—
	(c)	—	17
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:			
Utili (perdite)		—	—
Effetto fiscale		—	—
	(d)	—	—
Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato	(e=b+c+d)	12	28
Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato			
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		25	11
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		(15)	4
Effetto fiscale		—	—
	(f)	10	15
Strumenti derivati di copertura:			
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		(178)	(184)
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		231	269
Effetto fiscale		(13)	(20)
	(g)	40	65
Differenze cambio di conversione di attività estere:			
Utili (perdite) di conversione di attività estere		100	(555)
Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—
Effetto fiscale		—	—
	(h)	100	(555)
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:			
Utili (perdite)		—	—
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—
Effetto fiscale		—	—
	(i)	—	—
Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato	(k=f+g+h+i)	150	(475)
Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato	(m=e+k)	162	(447)
Utile (perdita) complessivo del periodo	(a+m)	208	(769)
Attribuibile a:			
Soci della Controllante		(4)	(756)
Partecipazioni di minoranza		212	(13)

GRUPPO TIM - SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

(milioni di euro)

	30.9.2025 (a)	31.12.2024 (b)	Variazioni (a-b)
Attività			
Attività non correnti			
Attività immateriali			
Avviamento	11.054	11.030	24
Attività immateriali a vita utile definita	5.557	6.011	(454)
	16.611	17.041	(430)
Attività materiali			
Immobili, impianti e macchinari di proprietà	4.115	4.560	(445)
Diritti d'uso su beni di terzi	3.317	3.467	(150)
Altre attività non correnti			
Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	253	265	(12)
Altre partecipazioni	177	150	27
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	38	40	(2)
Altre attività finanziarie non correnti	411	646	(235)
Crediti vari e altre attività non correnti	1.697	1.795	(98)
Attività per imposte anticipate	524	513	11
	3.100	3.409	(309)
Totale Attività non correnti	(a) 27.143	28.477	(1.334)
Attività correnti			
Rimanenze di magazzino	243	297	(54)
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti	4.036	4.146	(110)
Crediti per imposte sul reddito	92	124	(32)
Attività finanziarie correnti			
<i>Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva</i>	41	44	(3)
<i>Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti</i>	2.209	1.651	558
<i>Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti</i>	1.767	2.924	(1.157)
	4.017	4.619	(602)
Sub-totale Attività correnti	8.388	9.186	(798)
Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute			
di natura finanziaria	150	—	150
di natura non finanziaria	1.012	—	1.012
	1.162	—	1.162
Totale Attività correnti	(b) 9.550	9.186	364
Totale Attività	(a+b) 36.693	37.663	(970)

(milioni di euro)

	30.9.2025 (a)	31.12.2024 (b)	Variazioni (a-b)
Patrimonio netto e Passività			
Patrimonio netto			
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante	11.940	11.957	(17)
Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	1.363	1.404	(41)
Totale Patrimonio netto (c)	13.303	13.361	(58)
Passività non correnti			
Passività finanziarie non correnti per contratti di finanziamento e altri	8.085	8.728	(643)
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva	2.538	2.421	117
Fondi relativi al personale	193	200	(7)
Passività per imposte differite	61	61	—
Fondi per rischi e oneri	410	485	(75)
Debiti vari e altre passività non correnti	704	896	(192)
Totale Passività non correnti (d)	11.991	12.791	(800)
Passività correnti			
Passività finanziarie correnti per contratti di finanziamento e altri	3.515	3.870	(355)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	507	523	(16)
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	6.302	7.074	(772)
Debiti per imposte sul reddito	32	44	(12)
Sub-totale Passività correnti	10.356	11.511	(1.155)
Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute			
di natura finanziaria	623	—	623
di natura non finanziaria	420	—	420
	1.043	—	1.043
Totale Passività correnti (e)	11.399	11.511	(112)
Totale Passività (f=d+e)	23.390	24.302	(912)
Totale Patrimonio netto e passività (c+f)	36.693	37.663	(970)

GRUPPO TIM - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro)

	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Flusso monetario da attività operative:		
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento	102	186
Rettifiche per:		
Ammortamenti	2.197	2.323
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni)	—	14
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)	(34)	59
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni)	(4)	(23)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	18	17
Variazione dei fondi relativi al personale	(3)	11
Variazione delle rimanenze	(19)	(28)
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti	(60)	15
Variazione dei debiti commerciali	(770)	(424)
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito	17	38
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività	(8)	77
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative	(a) 1.436	2.265
Flusso monetario da attività di investimento:		
Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa	(1.329)	(1.517)
Contributi in conto impianti incassati	—	8
Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite	(1)	(4)
Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni	(23)	(33)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati attivi di copertura e non)	(1) 53	2.592
Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute	—	3.904
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti	1	290
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento	(b) (1.299)	5.240
Flusso monetario da attività di finanziamento:		
Variazione delle passività finanziarie correnti e altre	1.004	(1.102)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)	1.306	1.888
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)	(3.370)	(7.908)
Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non	6	279
Incassi per aumenti/rimborsi di capitale (comprese società controllate)	—	—
Dividendi pagati	(133)	(129)
Variazioni di possesso in imprese controllate	(56)	(8)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	(c) (1.243)	(6.980)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(d) (9)	(1.320)
Flusso monetario complessivo	(e=a+b+c+d) (1.115)	(795)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo	(f) 2.924	2.912
Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette	(g) 12	(65)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo	(h=e+f+g) 1.821	2.052

(1) La voce include investimenti su titoli negoziabili per 1.476 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (1.891 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024) e rimborsi di titoli negoziabili per 1.605 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025 (2.055 milioni nei primi nove mesi del 2024) relativi a TIM S.A. e a Telecom Italia Finance S.A..

Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Acquisti di attività immateriali	(544)	(528)
Acquisti di attività materiali	(636)	(746)
Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi	(505)	(494)
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per competenza	(1.685)	(1.768)
Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi	356	251
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa	(1.329)	(1.517)

Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario consolidato

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	(55)	(24)
Interessi pagati	(852)	(1.159)
Interessi incassati	265	487
Dividendi incassati	2	12

Analisi della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo:		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	2.924	2.912
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	—	—
	2.924	2.912
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo:		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	1.822	2.164
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	(1)	(112)
	1.821	2.052

GRUPPO TIM - MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Movimenti dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2024

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante									Totale	Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo				
Saldo al 31 dicembre 2023	11.620	575	(22)	(80)	(1.959)	(79)	—	3.591	13.646		3.867	17.513
Movimenti di patrimonio netto del periodo:												
Dividendi deliberati									—		(124)	(124)
Utile (perdita) complessivo del periodo			26	65	(355)	17		(509)	(756)		(13)	(769)
Deconsolidamento NetCo									—		(2.283)	(2.283)
Assegnazione azioni proprie per LTI	4							(4)	—			—
Altri movimenti		(575)						(68)	(643)		5	(638)
Saldo al 30 settembre 2024	11.624	—	4	(15)	(2.314)	(62)	—	3.010	12.247		1.452	13.699

Movimenti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante								Totale	Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo			
Saldo al 31 dicembre 2024	11.624	—	(6)	(76)	(2.439)	(66)	—	2.920	11.957	1.404	13.361
Movimenti di patrimonio netto del periodo:											
Dividendi deliberati									—	(203)	(203)
Utile (perdita) complessivo del periodo			22	40	43			(109)	(4)	212	208
Altri movimenti								(12)	(12)	(51)	(63)
Saldo al 30 settembre 2025	11.624	—	16	(36)	(2.396)	(66)	—	2.799	11.941	1.362	13.303

GRUPPO TIM - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di euro)

	30.9.2025 (a)	31.12.2024 (b)	Variazione (a-b)
Passività finanziarie non correnti			
Obbligazioni	6.955	7.527	(572)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	1.130	1.201	(71)
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva	2.538	2.421	117
	10.623	11.149	(526)
Passività finanziarie correnti (*)			
Obbligazioni	1.319	2.401	(1.082)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	2.196	1.469	727
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	507	523	(16)
	4.022	4.393	(371)
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	623	—	623
Totale debito finanziario lordo	15.268	15.542	(274)
Attività finanziarie non correnti			
Titoli diversi dalle partecipazioni	—	—	—
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	(38)	(40)	2
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	(411)	(646)	235
	(449)	(686)	237
Attività finanziarie correnti			
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1.443)	(1.539)	96
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva	(41)	(44)	3
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	(766)	(112)	(654)
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	(1.767)	(2.924)	1.157
	(4.017)	(4.619)	602
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(150)	—	(150)
Totale attività finanziarie	(4.616)	(5.305)	689
Indebitamento finanziario netto contabile	10.652	10.237	415
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie	(118)	(111)	(7)
Indebitamento finanziario netto rettificato	10.534	10.126	408
Così dettagliato:			
Totale debito finanziario lordo rettificato	14.974	15.189	(215)
Totale attività finanziarie rettificate	(4.440)	(5.063)	623
(*) di cui quota corrente del debito a M/L termine:			
Obbligazioni	1.319	2.401	(1.082)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	714	991	(277)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	482	474	8

GRUPPO TIM - VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

(milioni di euro)

	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	Variazione
	(a)	(b)	(a-b)
EBITDA	3.101	3.688	(587)
Investimenti industriali di competenza	(1.205)	(1.296)	91
Variazione del capitale circolante netto operativo:	(1.096)	(536)	(560)
<i>Variazione delle rimanenze</i>	(19)	(28)	9
<i>Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti</i>	(60)	15	(75)
<i>Variazione dei debiti commerciali</i>	(894)	(621)	(273)
<i>Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum</i>	—	(24)	24
<i>Altre variazioni di crediti/debiti operativi</i>	(123)	122	(245)
<i>Variazione dei fondi relativi al personale</i>	(3)	11	(14)
<i>Variazione dei fondi operativi e altre variazioni</i>	9	(112)	121
Operating Free Cash Flow netto	806	1.755	(949)
<i>% sui Ricavi</i>	<i>8,1</i>	<i>17,5</i>	<i>(9,4)pp</i>
Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni	1	3	(2)
Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori	—	—	—
Investimenti finanziari	(80)	(45)	(35)
Pagamento dividendi	(133)	(129)	(4)
Incrementi di contratti di leasing	(480)	(472)	(8)
Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi	(429)	(303)	(126)
Impatto su PFN operazione cessione NetCo	—	15.321	(15.321)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento	(315)	16.130	(16.445)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute	(93)	(1.377)	1.284
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato	(408)	14.753	(15.161)

Equity Free Cash Flow

(milioni di euro)

	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	Variazione
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato	(408)	14.753	(15.161)
Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+))	422	35	387
Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze	—	24	(24)
Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni	80	(15.298)	15.378
Pagamento dei dividendi e Change in Equity	133	118	15
Equity Free Cash Flow	227	(368)	595

GRUPPO TIM - INFORMAZIONI PER SETTORE OPERATIVO

Domestic

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	Variazioni (a-b)	
	(a)	(b)	assolute	%
Ricavi	6.879	6.748	131	1,9
EBITDA	1.548	2.070	(522)	(25,2)
% sui Ricavi	22,5	30,7		(8,2)pp
EBIT	188	671	(483)	(72,0)
% sui Ricavi	2,7	9,9		(7,2)pp
Personale a fine periodo (unità) (*)	16.988	(*)17.751	(763)	(4,3)

(*) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 139 unità al 30 settembre 2025 (63 unità al 31 dicembre 2024).

(*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2024.

"Key Performance Indicators" di TIM Consumer

	30.9.2025	31.12.2024	30.9.2024
Accessi totali Fisso (migliaia)	6.974	7.169	7.245
di cui accessi ultra-broadband attivi (migliaia)	5.539	5.478	5.455
ARPU Fisso Consumer (€/mese) ⁽¹⁾	31,9	30,5	30,3
Consistenza linee mobili a fine periodo (migliaia)	15.669	15.984	16.101
di cui Human calling (migliaia)	13.150	13.280	13.399
Churn rate Mobile (%) ⁽²⁾	13,9	19,4	14,5
ARPU Mobile Consumer Human calling (€/mese) ⁽³⁾	10,6	10,6	10,6

(1) Ricavi da servizi organici Consumer rapportati alla consistenza media degli accessi Consumer. I dati del 2024 sono stati proformati a pari perimetro del 2025.

(2) Percentuale di linee human cessate nel periodo rispetto alla consistenza media linee human.

(3) Ricavi da servizi organici Consumer (visitors e MVNO esclusi) rapportati alla consistenza media linee human calling.

Brasile

	(milioni di euro)		(milioni di reais)		Variazioni	
	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024	assolute	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(c-d)	(c-d)/d
Ricavi	3.119	3.304	19.705	18.817	888	4,7
EBITDA	1.558	1.622	9.846	9.237	609	6,6
% sui Ricavi	50,0	49,1	50,0	49,1		0,9pp
EBIT	725	698	4.581	3.977	604	15,2
% sui Ricavi	23,2	21,1	23,2	21,1		2,1pp
Personale a fine periodo (unità)			8.650	(*)9.123	(473)	(5,2)

(*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2024.

GRUPPO TIM - PERSONALE

Consistenza media retribuita del personale

(unità equivalenti)	1.1 - 30.9 2025 (a)	1.1 - 30.9 2024 (b)	Variazione (a-b)
Consistenza media retribuita-Italia	14.057	14.307	(250)
Consistenza media retribuita-Estero	8.602	8.816	(214)
Totale consistenza media retribuita	22.659	23.123	(464)
Discontinued Operations	620	12.753	(12.133)
Totale consistenza media retribuita-comprese Discontinued Operations ⁽¹⁾	23.279	35.876	(12.597)

⁽¹⁾ Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 72 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2025; 1 unità media in Italia nei primi nove mesi del 2024.

Organico a fine periodo

(unità)	30.9.2025 (a)	31.12.2024 (b)	Variazione (a-b)
Organico - Italia	16.947	17.521	(574)
Organico - Estero	8.704	9.366	(662)
Totale organico a fine periodo	25.651	26.887	(1.236)
Discontinued Operations	687	—	687
Totale organico a fine periodo - comprese Discontinued Operations ⁽¹⁾	26.338	26.887	(549)

⁽¹⁾ Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 139 unità in Italia al 30.9.2025; 63 unità in Italia al 31.12.2024..

Organico a fine periodo - dettaglio per Business Unit

(unità)	30.9.2025 (a)	31.12.2024 (b)	Variazione (a-b)
Domestic	16.988	17.751	(763)
Brasile	8.650	9.123	(473)
Altre attività	13	13	—
Totale	25.651	26.887	(1.236)

GRUPPO TIM – IMPATTO SULLE SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEGLI EVENTI E OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito espone le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:

(milioni di euro)

	1.1 - 30.9 2025	1.1 - 30.9 2024
Ricavi e altri proventi operativi:		
Altri proventi operativi - Sopravvenienze attive	15	—
Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze:		
Acquisti di materie e servizi - Oneri connessi ad accordi e allo sviluppo di progetti non ricorrenti e altri oneri	(29)	(11)
Costi del personale:		
Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri	(72)	(70)
Altri costi operativi:		
Oneri conseguenti a contenziosi e sanzioni di carattere regolatorio e a potenziali passività ad essi correlati, altri accantonamenti e oneri	(13)	(12)
Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e Ripristini di valore/ (svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	(99)	(93)
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti:		
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti	1	3
Impatto su Risultato operativo (EBIT)	(98)	(90)
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni:		
Altri(oneri)/proventi da operazioni societarie	—	9
Proventi finanziari:		
Altri proventi finanziari	—	(2)
Oneri finanziari:		
Altri oneri finanziari	(16)	(59)
Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	(114)	(142)
Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti	4	17
Proventi/(Oneri) connessi ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(96)	167
Impatto sull'Utile (perdita) del periodo	(206)	42

GRUPPO TIM - STRUTTURA DEL DEBITO, EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E OBBLIGAZIONI IN SCADENZA

Revolving Credit Facility e Term Credit Facility

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed:

(miliardi di euro)	30.9.2025		31.12.2024	
	Accordato	Utilizzato	Accordato	Utilizzato
Revolving Credit Facility - aprile 2030 (*)	3,000	—	4,000	—
Term Credit Facility - luglio 2030	0,750	0,015	—	—
Totale	3,750	0,015	4,000	—

(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).

In data 31 marzo 2025 TIM ha sottoscritto un accordo di modifica della Revolving Credit Facility esistente, con efficacia dal 4 aprile 2025, estendendone la scadenza al 4 aprile 2030 e riducendone l'importo da 4 miliardi di euro a 3 miliardi di euro.

In data 22 luglio 2025 TIM ha stipulato una nuova *Term Credit Facility* con primarie banche nazionali e internazionali per un importo pari a 750 milioni di euro e scadenza 22 luglio 2030, che beneficia della garanzia SACE (ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni), attualmente utilizzata per 15 milioni di euro.

Obbligazioni

Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari nel corso dei primi nove mesi del 2025 si segnala quanto segue:

(milioni di valuta originaria)	Valuta	Importo	Data di emissione
Nuove emissioni			
TIM Brasil 2.791,7 milioni di BRL CDI+0,70%	BRL	2.791,7	23/7/2025
TIM Brasil 2.208,3 milioni di BRL CDI+0,85%	BRL	2.208,3	23/7/2025
TIM S.p.A. 500 milioni di euro 3,625%	EUR	500	30/9/2025

(milioni di valuta originaria)	Valuta	Importo	Data di rimborso
Rimborsi			
TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3%	BRL	294	27/1/2025
TIM S.p.A. 1.000 milioni di euro 2,750%	EUR	1.000	15/4/2025
TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3%	BRL	294	25/4/2025
TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+2,3%	BRL	3.824	25/7/2025
TIM S.p.A. 1.000 milioni di euro 3,000%	EUR	1.000	30/9/2025

Il valore nominale di rimborso dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2025 emessi da TIM S.p.A. e TIM S.A. è pari a 1.138 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

TIM S.p.A.:

- 375 milioni di euro, scadenza 28 gennaio 2026: in data 24 ottobre 2025, TIM ha notificato il rimborso anticipato integrale di tale prestito, che sarà effettuato in data 24 novembre 2025 a un prezzo di rimborso pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni, a seguito dell'esercizio della Clausola 7.4 (Redemption at the option of the Issuer (Issuer Maturity Par Call)) dei termini e condizioni applicabili alle Notes;
- 678 milioni di euro, scadenza 25 maggio 2026;

TIM S.A.:

- 533 milioni di reais (pari a 85 milioni di euro al 30/9/25), scadenza giugno 2026.

I titoli obbligazionari emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre, il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie

piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..

Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati.

Nella documentazione dei prestiti concessi a TIM sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti ("negative pledge"), l'impegno a non modificare l'oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad esempio, la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.

Nei contratti di finanziamento TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di change of control e le conseguenze ad esso applicabili - tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa e la cancellazione del commitment in assenza di diverso accordo - sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.

Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un event of default, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo a meno che non sussistano specifiche condizioni. Il verificarsi di tale event of default può implicare, se richiesto dal Lender, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei commitment non ancora utilizzati.

In particolare, con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 19 maggio 2021 TIM ha, iter alia, ampliato il finanziamento firmato nel 2019 (per un importo iniziale pari a 350 milioni di euro) per un importo addizionale pari a 120 milioni di euro.

Inoltre, in data 5 maggio 2023 TIM ha sottoscritto un finanziamento con la BEI per un ammontare di 360 milioni di euro, inizialmente garantito in parte da SACE. A decorrere dal 27 giugno 2025 tale garanzia è stata definitivamente cessata.

Pertanto, alla data del 30 settembre 2025 il totale nominale dei finanziamenti in essere con la BEI è pari a 830 milioni di euro.

I finanziamenti con la BEI contengono, inter alia, i seguenti covenants e impegni:

- nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo TIM, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d'azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento, oppure il rimborso anticipato del prestito (qualora l'operazione di fusione e scissione al di fuori del Gruppo TIM comprometta l'esecuzione o l'esercizio del Progetto oppure rechi pregiudizio alla BEI nella sua qualità di creditrice);
- TIM si è impegnata a far sì che, per tutta la durata del prestito, l'indebitamento finanziario complessivo delle società facenti parte del Gruppo TIM diverse da TIM, e fatti salvi i casi in cui tale indebitamento sia interamente e irrevocabilmente garantito da TIM, sia inferiore ad un ammontare pari al 35% (trentacinque per cento) dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo TIM;
- "Clausola per inclusione", ai sensi della quale, nel caso in cui TIM si impegni a mantenere in altri contratti di finanziamento parametri finanziari (e anche alcune clausole più stringenti, tra cui, ad esempio, cross default ed impegni di limitazione alla vendita di beni) che non siano presenti o siano più stringenti rispetto a quelli concessi alla BEI, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere qualora reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali modifiche possano avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria di TIM, la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento al fine di prevedere una disposizione equivalente a favore della BEI.

Alcuni contratti di finanziamento concessi ad alcune società del Gruppo TIM in essere al 30 settembre 2025 contengono obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali covenant di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 30 settembre 2025, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato né si prevedono difficoltà nel rispetto dei covenants nel prossimo futuro.

GRUPPO TIM - CONTENZIOSI E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2025, nonché quelli chiusi nel corso del periodo.

Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 300 milioni di euro.

Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura della presente Informativa finanziaria e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.

Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.

a) Principali contenziosi e azioni giudiziarie pendenti

Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2024:

- Colt Technology Services - A428;
- Contenzioso per "Conguagli su canoni di concessione" per gli anni 1994-1998.

Contenziosi fiscali e regolatori internazionali

Al 30 settembre 2025 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 22,8 miliardi di reais (22,3 miliardi di reais al 31 dicembre 2024), corrispondenti a circa 3,7 miliardi di euro al 30 settembre 2025.

Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.

Imposte federali

In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:

- disconoscimento degli effetti fiscali di operazioni di fusione tra società facenti parte del gruppo TIM Brasil;
- diniego del beneficio fiscale territoriale SUDENE, in ragione di pretese irregolarità nella gestione e nella rendicontazione del beneficio stesso;
- contestazioni in ordine alle compensazioni con le perdite fiscali pregresse;
- ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento;
- assoggettamento ad imposizione sul reddito di talune tipologie di differenze di cambio;
- assoggettamento a ritenute alla fonte di talune tipologie di pagamenti effettuati verso l'estero (ad esempio, i pagamenti per roaming internazionale);
- ulteriori contestazioni in ordine alle compensazioni effettuate tra imposte a debito e posizioni fiscali creditorie delle società del gruppo. A tale riguardo, si fa presente che nel corso del terzo e quarto trimestre del 2024, è stato presentato un ricorso a fronte di una contestazione relativa all'utilizzo in compensazione con le imposte dovute dei crediti PIS e COFINS, derivanti dall'esclusione dell'ICMS dalle rispettive basi di calcolo. L'importo in questione, classificato come rischio possibile, ammonta a circa 1,6 miliardi di reais.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,6 miliardi di reais (5,1 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).

Imposte statali

Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

- contestazioni riguardanti l'abbattimento della base imponibile del tributo, a fronte di sconti concessi ai clienti, oltre a contestazioni in merito all'utilizzo dei crediti fiscali dichiarati dalle società del gruppo, a fronte della restituzione di terminali telefonici dati in comodato, ed a seguito della rilevazione di frodi da sottoscrizione ai danni delle società;
- assoggettamento ad ICMS di talune tipologie di canoni, maturati a favore delle società del gruppo e da queste classificati come corrispettivi per servizi diversi da quelli di telecomunicazione;
- contestazioni sull'utilizzo del beneficio fiscale "PRO-DF" originariamente concesso da taluni Stati, e successivamente dichiarato incostituzionale (la contestazione si riferisce all'effettiva spettanza del credito per ICMS, dichiarato dalla società TIM Celular, ora incorporata in TIM S.A., sulla base delle predette disposizioni agevolative);
- contestazioni relative all'utilizzo dei crediti per ICMS, rilevati dalle società del gruppo in esito alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali, ed in relazione alle somministrazioni di energia elettrica a favore delle società, oltre che in applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione d'imposta;

- sanzioni irrogate alle società del gruppo per irregolarità negli adempimenti dichiarativi;
- contestazioni dei crediti per ICMS in relazione alla procedura di sostituzione d'imposta, prevista nei casi di acquisto e distribuzione di apparati tra Stati diversi;
- contestazioni dei crediti per ICMS derivanti dallo "special credit" riconosciuto dalla società ai clienti pre-pagati, come anticipazione delle successive ricariche.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 11,8 miliardi di reais (11,1 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).

Imposte municipali

Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 2,0 miliardi di reais (circa 1,9 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).

FUST e FUNTTEL

Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all'ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l'assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,4 miliardi di reais (4,2 miliardi di reais al 31 dicembre 2024).

Procedimento Golden Power

Nell'agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l'esistenza in capo a TIM dell'obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. "Golden Power", l'acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l'affermazione dell'esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell'Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).

Per l'effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.

La Presidenza del Consiglio ha inoltre esercitato i poteri Golden Power con decreti del 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017. La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento del provvedimento di accertamento del 28 del settembre 2017, del decreto di esercizio dei poteri speciali del 16 ottobre 2017 e del decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017, e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell'efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell'8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l'istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio anche in ragione della "originalità" della distinzione del procedimento tra atto di accertamento del 28 settembre 2017 e decreto sanzionatorio dell'8 maggio 2018: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica avverso l'atto di accertamento del 28 settembre 2017 in; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017 è stato respinto.

Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell'istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata successivamente rinnovata fino al 30 novembre 2025.

In data 13 settembre 2023, è stato trasmesso a TIM l'avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell'articolo 82 c.p.a., essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del medesimo. TIM ha pertanto chiesto la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso. Detta udienza pubblica è stata fissata per il 10 gennaio 2024. Successivamente all'udienza il TAR con ordinanza 709 del 15 gennaio 2024, ha confermato la sospensione propria del giudizio, come già disposto con sentenza non definitiva del 23 maggio 2019 n. 6310, nonché la sospensione dell'esecuzione del provvedimento alle condizioni previste dalla menzionata pronuncia, il tutto in attesa decisione del procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017.

Con parere n. 1259/2024 reso nel procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha concordato con l'opinione espressa dal TAR Lazio nella sentenza non definitiva del maggio 2019, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto l'atto impugnato non è qualificabile come provvedimento ma come atto infraprocedimentale inerente al procedimento sanzionatorio (impugnato con ricorso al TAR Lazio). Sicché, con atto del 5 dicembre 2024, TIM ha chiesto in via cautelativa al TAR Lazio la prosecuzione del giudizio avverso il decreto sanzionatorio, salva la possibilità di ulteriore sospensione in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui procedimenti straordinari avverso i decreti di esercizio dei poteri speciali ancora pendenti, e/o in attesa del decreto della Presidenza della Repubblica che recepirà il citato parere del Consiglio di Stato n. 1259/2024. L'udienza avanti al TAR era stata fissata per il 19 marzo 2025. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, riservandosi il Collegio se sospendere o definire il giudizio. Con sentenza del 23 maggio 2025 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della sanzione imposta a TIM. Avverso la sentenza, TIM ha presentato il 28 luglio 2025 appello davanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione. All'udienza del 28 agosto il Consiglio di Stato preso atto della presentazione di una nuova fideiussione in sostituzione di quella rilasciata per il primo

grado di giudizio, ha accolto la domanda cautelare concedendo la sospensiva fino all'udienza di merito che sarà successivamente fissata.

Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l'esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell'intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all'obbligo di notifica Golden Power del quale s'è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l'illegittimità e inammissibilità del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio che si è tenuta l'11 ottobre 2022, il 24 gennaio 2023 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di Consob con conseguente condanna alle spese di lite.

COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) - A428

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) ha convenuto in giudizio TIM avanzando pretese risarcitorie quantificate in complessivi 37 milioni di euro, per asserite condotte abusive e anticoncorrenziali avanzate nel periodo 2009-2011, mediante boicottaggio tecnico (rifiuti di attivazione dei servizi all'ingrosso - KO); tali pretese sono fondate sui contenuti del provvedimento dell'AGCM che ha definito il procedimento A428. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le tesi di controparte. All'esito del giudizio, con sentenza di aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente le domande di COMM 3000 S.p.A. (già KPNQWest Italia S.p.A.) condannando TIM al pagamento di un importo significativamente inferiore a quanto oggetto delle pretese risarcitorie di controparte. Nel mese di giugno 2019, TIM ha proposto appello avverso la sentenza. Con sentenza di aprile 2021, la Corte di Appello di Roma ha accolto in parte l'appello di TIM riducendo l'importo del risarcimento dovuto a COMM 3000, che era comunque interamente coperto dal relativo fondo. Nel mese di novembre 2021, TIM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'adunanza in Camera di consiglio si è svolta il 13 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo. In data 30 ottobre 2024 si è tenuta la pubblica udienza e la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Cassazione ha confermato la sentenza parzialmente favorevole della Corte di Appello di Roma. Con ricorso del 24 aprile 2025, TIM ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando una violazione del diritto di difesa da parte dei giudici nazionali.

Eutelia e Clouditalia Telecomunicazioni (ora Irideos) - A428

Con atto di citazione di maggio 2020, Eutelia in Amministrazione Straordinaria e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., acquirente del ramo TLC di Eutelia, hanno convenuto in giudizio TIM, dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando pretese risarcitorie, per circa 40 milioni di euro, per i danni asseritamente subiti, nel periodo 2009-2012, a seguito delle condotte di boicottaggio tecnico e *margin squeeze*, oggetto del procedimento AGCM A428. TIM si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte e formulando domanda riconvenzionale con riserva di quantificare i danni subiti in corso di causa. In data 1° aprile 2022, l'AGCM ha depositato il parere previsto dall'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 3/2017, con cui ha: (i) proposto alcuni benchmark utilizzabili per definire lo scenario controfattuale sulla cui base quantificare i danni asseritamente subiti da Eutelia e Clouditalia; (ii) fornito alcune ulteriori indicazioni e criteri per stimare le diverse voci di danno richieste da Eutelia e Clouditalia. All'udienza del 15 giugno 2022, il G.I. ha assegnato termine alle parti fino all'8 luglio 2022 per il deposito di note scritte sulle implicazioni del parere dell'AGCM e sul contenuto degli eventuali quesiti da porre al CTU. Il 24 ottobre 2022 il giudice ha sciolto la riserva e ha disposto una CTU sull'an delle condotte di TIM e sul quantum del danno eventualmente subito da Eutelia e Irideos a causa delle stesse. Il 15 novembre 2022 si è tenuto il giuramento del CTU. L'udienza per l'esame della CTU, originariamente fissata per il 18 ottobre 2023, è stata rinviata al 7 febbraio 2024. A seguito dell'istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato finale da parte del CTU, il Giudice ha ulteriormente rinviato la data di udienza per l'esame della CTU al 22 maggio 2024. In vista dell'udienza per l'esame della CTU TIM ha presentato istanza di rinnovazione o integrazione delle operazioni peritali. L'istanza non è stata accolta dal Giudice che ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 settembre 2025 poi rinviata al 9 settembre 2026. Nelle more è stato raggiunto un accordo transattivo che porterà all'estinzione del giudizio.

Procedimento Antitrust A514

Nel mese di giugno 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato il procedimento A514 nei confronti di TIM per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea". Il procedimento è stato avviato sulla base di alcune segnalazioni giunte, tra il mese di maggio e di giugno 2017, da parte di Infratel, Enel, Open Fiber, Vodafone e Wind Tre e riguarda un presunto abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso wholesale e dei servizi retail relativi alla rete fissa a banda larga e ultralarga. In particolare, l'AGCM ha ipotizzato che TIM abbia tenuto condotte volte a: i) rallentare e ostacolare lo svolgimento delle gare Infratel, al fine di ritardare o rendere meno remunerativo l'ingresso di un altro operatore sul mercato wholesale; ii) accaparrarsi preventivamente la clientela sul mercato retail dei servizi a banda ultralarga, mediante politiche commerciali volte a restringere lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti.

A seguito dell'avvio del procedimento, nel mese di luglio 2017 è stata svolta un'ispezione da parte dei funzionari dell'Autorità presso alcune sedi di TIM. Il 2 novembre 2017 TIM ha depositato una memoria difensiva nella quale, a supporto della correttezza del proprio operato, sono state confutate tutte le ipotesi di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti da TIM e formanti oggetto del procedimento.

In data 14 febbraio 2018, AGCM ha deliberato di estendere l'oggetto del procedimento per la verifica di ulteriori condotte, concernenti la strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga, e l'utilizzo di informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi.

In data 5 luglio 2018, TIM ha depositato una proposta di impegni che, ove accettata definitivamente dall'Autorità, comporterebbe la chiusura dell'istruttoria senza accertamento di alcun illecito e irrogazione di sanzione. Gli impegni sono stati ritenuti preliminarmente ammissibili dall'Autorità che li ha sottoposti a market test nei mesi di agosto e settembre.

Il 30 ottobre 2018 TIM ha formulato le proprie repliche rispetto alle osservazioni dei terzi ed ha integrato la proposta di impegni con modifiche accessorie. Con provvedimento notificato in data 4 dicembre 2018, l'AGCM ha definitivamente respinto la proposta di impegni, ritenendoli non idonei alla luce delle contestazioni sollevate.

In data 4 marzo 2019, TIM ha chiesto ad AGCM la proroga del termine di chiusura del procedimento (inizialmente fissato al 31 maggio 2019).

Il 10 aprile 2019 AGCM ha deliberato una proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2019. Il 17 maggio 2019 AGCM ha comunicato a TIM le risultanze istruttorie (CRI). Nella CRI, AGCM conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio ipotizzato nei provvedimenti di avvio ed estensione del procedimento.

Il 12 giugno 2019 AGCM ha esteso i termini per il deposito della memoria finale di TIM al 20 settembre 2019 e per l'audizione finale al 25 settembre 2019.

Il 18 settembre 2019 AGCM ha deliberato una nuova proroga del termine di conclusione del procedimento fissandolo al 28 febbraio 2020.

Il 6 marzo 2020 è stato notificato a TIM il provvedimento di chiusura dell'istruttoria: AGCM ha deliberato la sussistenza di un abuso di posizione dominante di TIM, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga. La sanzione irrogata a TIM per l'illecito anticoncorrenziale è pari a 116.099.937,60 euro.

Il 25 giugno 2020 TIM ha inviato ad AGCM la c.d. relazione di ottemperanza come prescritto nel dispositivo del provvedimento finale.

La Società ha comunque provveduto a maggio 2021 al pagamento della sanzione.

TIM ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il suddetto provvedimento sanzionatorio. Con sentenza 1963/2022 del 28 febbraio 2022, il ricorso di TIM è stato respinto; nei confronti della decisione del TAR, TIM ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Nell'agosto 2022, Irideos ha notificato atto di intervento ad opponendum rispetto al ricorso principale di TIM.

La relativa udienza di discussione è stata fissata per il 25 maggio 2023. Ad esito dell'udienza il Consiglio di Stato ha disposto una Consulenza Tecnica di Ufficio su tre quesiti in ordine alla redditività dell'investimento nelle zone bianche. Il giorno 11 ottobre 2023 si è regolarmente svolto il giuramento dei CTU in Consiglio di Stato che hanno chiesto una proroga dei termini di conclusione. Secondo i nuovi termini concessi dal Consiglio di Stato, la CTU si è conclusa a maggio 2024, con il deposito della relazione finale.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione; Open Fiber ha richiesto la pubblicazione anticipata del dispositivo. Il Consiglio di Stato il 25 ottobre 2024 ha pubblicato il dispositivo della sentenza con cui ha respinto le istanze, anche istruttorie, delle parti e accolto in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla commisurazione della sanzione irrogata, che va ridotta del 25%; per il resto, ha respinto l'appello e confermato il provvedimento impugnato in relazione a tutti gli altri profili di censura. Il 13 novembre 2024 è stata pubblicata la sentenza e TIM ha dato avvio alle procedure necessarie ad ottenere la restituzione parziale della sanzione per un importo pari a 29.024.984,40 euro, cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pagamento sino alla data di effettiva restituzione. In data 27 febbraio 2025 l'AGCM ha notificato al MIMIT il nulla osta per il pagamento nei confronti di TIM del suddetto importo a seguito dell'avvenuta rideterminazione in euro 87.074.953,20 da parte dell'Autorità della sanzione irrogata nei confronti di TIM per la condotta accertata con il provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020. Su istanza di TIM il MIMIT ha provveduto alla restituzione della citata somma di euro 29.024.984,40 e dei relativi interessi pari ad euro 2.664.864,94.

Open Fiber

Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCOM, in sede di approvazione di un'offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel S.p.A. è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha rideterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato. Con ordinanza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha sciolto la riserva e rinviato all'udienza del 3 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3 aprile, il Giudice ha disposto l'acquisizione della CTU resa nel giudizio di impugnazione da parte di TIM dinanzi al Consiglio di Stato, della sentenza sfavorevole del TAR relativa al provvedimento sanzionatorio comminato nell'ambito del procedimento A514, rinviando la causa all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato.

Il Collegio con ordinanza notificata il 5 luglio, ha ritenuto, ai fini dell'assunzione della delibera sull'eventuale sospensione del giudizio richiesta da TIM, di invitare le Parti a precisare le conclusioni, fissando la relativa udienza al 18 settembre 2024, disponendo la trattazione scritta ed invitando le parti a rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali. Tale udienza è stata sostituita dal solo deposito di note scritte. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza proposta da TIM ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 novembre 2024, il successivo 18 novembre 2024, Open Fiber ha richiesto la riassunzione del giudizio, con contestuale istanza di fissazione di udienza. L'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 20 maggio 2025.

All'udienza del 20 maggio 2025, il G.I., preso atto della rinuncia di OF ad alcune istanze istruttorie, ha assegnato termine (i) ad OF fino al 30 maggio 2025 per precisare le proprie posizioni e (ii) a TIM ed Enel fino al 10 giugno 2025 per controdedurre sul punto, fissando l'udienza del 18 giugno 2025. Le parti hanno depositato le rispettive memorie.

All'udienza del 18 giugno 2025, il G.I. ha chiesto alle parti di riassumere le rispettive considerazioni sui possibili effetti anticoncorrenziali delle condotte di TIM oggetto del Provvedimento A514, come eventualmente accertati dall'AGCM, assegnando termine fino al 30 luglio 2025 e fissando la prossima udienza al 1° ottobre 2025 poi rinviata al 5 novembre 2025.

Irideos

Nel mese di gennaio 2022 Irideos ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Roma, avanzando una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite di TIM sanzionate dall'AGCM con il provvedimento conclusivo del procedimento A514 (azione c.d. follow on). La richiesta risarcitoria è pari a 23.204.079,87 euro per

danni provocati dai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da TIM dal 2017 al 2019 (con effetti anche negli anni successivi) nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato *wholesale*) e nel mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (mercato *retail*). TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di controparte. All'udienza del 1° giugno 2022, il giudice istruttore ha (i) assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie con decorrenza dal 15 febbraio 2023 e (ii) rinviato la causa all'udienza del 7 giugno 2023. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova è stata fissata al 5 ottobre 2023. Il Giudice, preso atto della richiesta di rinvio di Irideos, motivata dalla pendenza del giudizio sul Provvedimento A514 dinanzi al Consiglio di Stato, ha rinviato le parti all'udienza del 10 ottobre 2024, ulteriormente rinviata al 13 marzo 2025. In tale data il Giudice ha disposto un ulteriore rinvio, fissando l'udienza al 22 ottobre 2025. Nelle more è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo che ha comportato la rinuncia agli atti e l'estinzione del giudizio dichiarato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 29 agosto 2025.

Fatturazione a 28 giorni

Con la delibera 121/17/CONS AGCOM ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. L'8 giugno 2023 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE secondo cui non è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che attribuisce all'AGCOM il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia fissa e convergenti una periodicità di rinnovo e fatturazione di tali offerte mensile o plurimensile. Dopo la riassunzione del giudizio al Consiglio di Stato TIM a dicembre 2023 ha chiesto l'improcedibilità del proprio appello per sopravvenuta carenza di interesse. In data 18 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'estinzione del diritto.

AGCOM, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese – a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.

A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCOM ha (i) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale, (ii) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale.

Con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES AGCOM, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori.

A luglio 2018 AGCOM con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori dovevano restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCOM. TIM ha impugnato tutte le delibere sopra indicate.

Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restituito in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018, la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è invece avvenuta il 10 maggio 2019. TIM ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Con sentenza del 2 gennaio 2024, n. 39, il Consiglio di Stato, uniformandosi a quanto già deciso negli appelli proposti dagli altri operatori, ha respinto l'appello principale di TIM, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati da AGCOM; con la medesima decisione il giudice amministrativo d'appello ha respinto anche il gravame incidentale dell'AGCOM volto a ottenere il ripristino della sanzione originariamente irrogata a TIM pari a 1.160.000 euro ed annullata dal TAR Lazio.

Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCOM un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminando una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinanzi al TAR a luglio 2020. Si attende la fissazione dell'udienza di discussione.

Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4 giugno 2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art. 669 terdecies c.p.c., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti – anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/CONS. TIM ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva. Con ordinanza dell'11 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano ha accolto parzialmente l'istanza di TIM, sospendendo il capo di sentenza relativo all'ordine di inviare una raccomandata a tutti i clienti cessati ai quali era stata applicata la fatturazione a 28 giorni per informarli della possibilità di ottenere la restituzione degli importi aggiuntivi versati per effetto della manovra. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. TIM ha notificato in data 12 gennaio 2023 il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e il 16 gennaio 2023 ha depositato anche il ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 14 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di TIM, ha disposto la sospensione della sentenza in relazione all'ordine di inviare le raccomandate agli ex clienti in attesa della decisione della Suprema Corte. Con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di TIM.

In data 24 gennaio 2025 si è tenuta l'udienza pubblica del ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS con la quale AGCOM - preso atto della asserita inottemperanza da parte di TIM alle precedenti delibere con cui erano state dettate le modalità per la restituzione dei così detti "giorni erosi" alla clientela per effetto della fatturazione a 28 giorni - aveva ingiunto alla Società il pagamento della sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro. Si tratta dell'ultimo contenzioso ancora pendente sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni, il cui esito potrebbe essere condizionato dalla definizione nelle more del giudizio intrapreso in sede civile dall'Associazione Movimento Consumatori sopra indicato. Infatti, il Tribunale Civile di Milano, accertata l'illiceità della pratica commerciale introdotta da TIM, la aveva condannata a porre in essere una serie di misure ripristinatorie per indennizzare la clientela dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla fatturazione a 28 giorni (tutte puntualmente adempiute) con decisione integralmente confermata nel 2024 dalla Corte di Cassazione. Conseguentemente, gli assunti posti a fondamento della delibera n. 75/20 circa l'asserita inottemperanza di TIM risultano smentiti dalle prove documentali allegate nel giudizio TAR le quali attestano l'intervenuto integrale adempimento da parte di TIM alle statuizioni decisorie dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria su cui si è formato il giudicato. All'udienza del 24 gennaio la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio dopo articolata discussione. In data 13 febbraio 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS.

TIM ha presentato ricorso in appello (notificato il 12 maggio 2025).

Procedimento Antitrust I820

In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.

Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.

In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.

Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.

Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325,00 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio.

Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2021 il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.

In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR.

Si segnala che il 25 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio confermando la validità del provvedimento AGCM sul caso I820, rimandando all'Autorità per la rideterminazione della sanzione a seguito della riduzione della durata dell'infrazione.

In considerazione delle statuizioni del Consiglio di Stato sul quantum della sanzione, con istanza del 28 agosto 2023, TIM ha chiesto all'AGCM che la rideterminazione della sanzione avvenisse nel pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio.

Con provvedimento del 26 settembre 2023, notificato alla Società il 3 ottobre 2023, l'AGCM ha comunicato a TIM di aver quantificato l'ammenda in 100.670.526,00 euro, ritenendo di non avere margini discrezionali nella esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. TIM in data 12 ottobre 2023 ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato; l'udienza per la discussione del ricorso per revocazione è stata fissata per il 6 marzo 2025 e successivamente posticipata al 10 aprile 2025. Con sentenza pubblicata in data 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

In data 13 ottobre 2023 TIM ha presentato ricorso avanti al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della sanzione, con richiesta di sospensione in via cautelare che è stata respinta con ordinanza del 9 novembre 2023. In data 14 ottobre 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di TIM. Sono in corso le valutazioni sull'opportunità di impugnare la sentenza.

Con comunicazione del 6 dicembre 2023, l'Autorità ha sollecitato a TIM il pagamento della sanzione di 100.670.526,00 euro maggiorata degli interessi legali maturati dal 3 novembre 2023 fino al giorno di effettivo pagamento pari a 5.535.913,60 euro.

Con comunicazione del 12 dicembre 2023, TIM ha contestato la debenza di tali interessi per assenza dei presupposti della liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c., nonché un errore nell'individuazione del dies a quo per il calcolo.

L'Ufficio Bilancio dell'Autorità ha risposto il 2 febbraio 2024, riconoscendo un errore nel calcolo degli interessi legali che sono stati dunque rideterminati nella misura di 4.121.837,47 euro, ma ribadendo che gli stessi sono dovuti.

Su istanza di TIM, AGCM ha concesso alla Società il pagamento rateale della sanzione in trenta rate mensili.

In data 29 marzo 2024, TIM ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso la comunicazione dell'Ufficio Bilancio per contestare sia l'errore nel calcolo degli interessi dovuti sia un difetto di competenza dell'Ufficio Bilancio.

In data 6 agosto 2025, l'Autorità ha nuovamente rideterminato l'importo degli interessi, comunicando alla Società un nuovo piano rateale fino ad agosto 2026.

Procedimento Antitrust I850

Con decisione del 15 dicembre 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE relativa all'offerta di coinvestimento.

Più precisamente l'istruttoria riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. AGCM intende verificare che tali accordi non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese.

Il 6 agosto 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria ed addivenire alla conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

Il 7 settembre 2021 AGCM ha giudicato gli impegni suddetti non manifestamente infondati e ne ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità a partire dal 13 settembre 2021; ha preso così avvio il c.d. market test che si è concluso il 13 ottobre 2021, data entro la quale tutti i soggetti interessati hanno trasmesso ad AGCM le loro osservazioni in merito agli impegni in questione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2021, fissandolo al 15 febbraio 2022.

E proprio nella sua adunanza del 15 febbraio 2022 AGCM ha infine deliberato l'approvazione degli impegni in quanto ritenuti idonei a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

Come previsto nel dispositivo del provvedimento finale, il 22 aprile 2022 TIM ha inviato ad AGCM una prima relazione sulle misure adottate per adempiere agli impegni assunti.

L'11 maggio 2022 AGCM ha comunicato a TIM la presa d'atto delle misure illustrate nell'ambito della relazione suddetta.

Il 31 gennaio 2023 TIM ha inviato ad AGCM una seconda relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

Il 30 gennaio 2024 TIM ha inviato ad AGCM la prevista relazione annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti.

Con ricorso notificato ad aprile 2022 Open Fiber ha impugnato presso il TAR Lazio, previa richiesta di adozione di misure cautelari, il suddetto provvedimento AGCM n. 3002 con cui è stato chiuso il procedimento rendendo obbligatori gli impegni che secondo la ricorrente non sarebbero idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali individuati con il provvedimento di avvio dell'istruttoria.

Ad esito dell'udienza cautelare dello scorso 1° giugno 2022, il TAR ha rigettato la richiesta e fissato il merito al 26 gennaio 2023. All'udienza del 26 gennaio dopo ampia discussione, il giudice si è riservato. Con sentenza del 14 aprile 2023, il TAR ha dichiarato infondato e respinto il ricorso di Open Fiber, che il 10 luglio 2023 ha impugnato la sentenza del TAR al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha fissato, per la discussione del ricorso in oggetto, l'udienza del 14 novembre 2024, rinviata al 10 aprile 2025 in ragione di quanto palesato dall'appellante in ordine ad un possibile intervento dell'AGCM che avrebbe potuto far venir meno l'interesse al ricorso di prime cure. La causa all'udienza del 10 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione. Il 17 dicembre 2024, in accoglimento delle istanze avanzate da TIM e da FiberCop, AGCM ha deliberato con provvedimento n. 31414 la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento in questione.

Secondo l'Autorità, a partire dal 1° luglio 2024 sono venute meno le preoccupazioni concorrenziali inerenti l'ipotesi iniziale di intesa restrittiva della concorrenza a seguito del perfezionamento del processo di scorporo delle infrastrutture di rete fissa di TIM.

In data 13 maggio 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello di Open Fiber in ragione della sopravvenienza del provvedimento di revoca degli impegni disposta dall'AGCM.

Il provvedimento di revoca degli impegni (n.31414) approvati con la delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022, è stato impugnato innanzi al TAR Lazio da Open Fiber, Fastweb e Iliad, si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Procedimento Antitrust I857

Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.

L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.

L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di set-top-box white label per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.

TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi wholesale agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati live, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.

Il 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.

Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.

Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo 2022.

Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.

TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo 2022.

In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile 2022.

Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio 2022.

Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.

Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.

Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.

Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.

Il 20 gennaio 2023 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI).

AGCM ritiene che l'accordo del 27 gennaio 2021 (Deal Memo) abbia un contenuto ed abbia prodotto effetti anticoncorrenziali per tutta la sua durata (fino cioè alla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022).

Il 31 gennaio 2023 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2023.

TIM ha depositato la propria memoria difensiva il 28 marzo 2023 mentre l'audizione finale presso l'Autorità si è tenuta il 4 aprile 2023.

Il 18 aprile 2023 AGCM ha deciso di prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 in ragione della complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti nelle memorie presentate.

Il 28 giugno 2023 AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE (nel seguito il "Provvedimento AGCM").

Tuttavia, l'intesa, con particolare riferimento all'esclusiva, è durata solamente un mese circa, mentre i suoi effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza sono stati sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità avvenuto il 6 luglio 2021.

Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell'avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il prodursi degli effetti dell'intesa, in quanto ad inizio agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l'applicazione delle clausole contrattuali contestate adottando misure volontarie. L'originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato nell'agosto 2022, nel quale veniva meno del tutto l'esclusiva, eliminando così alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva di distribuzione.

Conseguentemente, alla luce anche delle circostanze attenuanti riconosciute, AGCM ha comminato a TIM una sanzione pecuniaria di 760.776,82 euro e a DAZN una sanzione pecuniaria di 7.240.250,84 euro.

Il 20 settembre 2023 TIM ha pagato la sanzione con riserva in considerazione del ricorso avverso il provvedimento di soccombenza che la Società ha presentato al TAR del Lazio.

L'11 maggio 2024 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di TIM e DAZN per l'annullamento del Provvedimento AGCM e, senza annullare il predetto Provvedimento AGCM (che continuerà dunque a essere efficace fino all'eventuale modifica da parte della stessa AGCM), ha dichiarato il dovere dell'AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità a quanto previsto nella sentenza del TAR Lazio.

In estrema sintesi il TAR Lazio ha valorizzato il seguente motivo comune ai ricorsi di Sky e Fastweb: secondo la CRI l'intesa vietata avrebbe avuto effetti sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022, mentre il Provvedimento ha ridotto il periodo di durata della violazione dal 1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del Deal Memo, sino all'attuazione ad inizio agosto 2021 delle misure volontarie adottate da TIM e DAZN nell'ambito del sub-procedimento cautelare. Sussisterebbe, perciò, la contraddittorietà del Provvedimento AGCM rispetto alla CRI, senza che il Collegio abbia adeguatamente motivato la propria decisione di discostarsi dalle risultanze istruttorie. TIM ha deciso di procedere con il ricorso in appello che è stato notificato a tutte le parti coinvolte. Con ordinanza pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da TIM e con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM.

Il 12 novembre 2024, a seguito della sentenza del TAR 09315/2024 del 11 maggio scorso che ha accertato un difetto di motivazione nella decisione iniziale dell'AGCM, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (l.857C) volto a rideterminare la durata dell'infrazione di cui al procedimento l857.

Nella sua adunanza del 24 giugno 2025 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025.

In data 24 settembre 2025 AGCM ha notificato a TIM la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) fissando per il prossimo 11 novembre l'audizione finale.

Wind Tre S.p.A. – l857

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di gennaio 2024, l'operatore Wind Tre S.p.A. ha chiesto di condannare TIM S.p.A. e DAZN limited, in solido tra loro, a risarcire a Wind Tre S.p.A. il danno da questa asseritamente subito per effetto della pretesa violazione da parte delle convenute dell'art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante), per aver sottoscritto tra di loro nel gennaio 2021 un accordo (il c.d. *Deal Memo*) da cui – a parere dell'attore – sarebbero derivati danni da quantificarsi in 69.803.012,00 euro.

Inoltre, Wind Tre S.p.A. chiede anche la condanna di TIM S.p.A. al risarcimento del danno asseritamente derivante da campagne pubblicitarie dirette secondo l'attore a suggerire alla clientela che la sottoscrizione del servizio FTTH di TIM, o l'adesione all'offerta TIMVISION, rappresentassero l'unico mezzo per potere accedere ai contenuti del servizio DAZN, da quantificarsi in 10.266.377,00 euro.

In data 29 aprile 2024, TIM ha depositato la comparsa di costituzione e risposta in cui ha richiesto il rigetto delle pretese di Wind e la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del TAR Lazio in merito alla richiesta di annullamento di TIM e DAZN del provvedimento adottato dall'AGCM in data 28 giugno 2023 (con cui l'AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN con la sottoscrizione del *Deal Memo* costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza). La prima udienza è stata fissata inizialmente per l'8 luglio 2024 e successivamente spostata all'11 marzo 2025. Con Ordinanza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Milano ha disposto d'ufficio l'ulteriore spostamento della prima udienza al 10 settembre 2025 e poi successivamente al 15 ottobre 2025.

All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata al 12 maggio 2026.

Procedimento Antitrust l874

In data 17 dicembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'eventuale portata anti-competitiva di alcune clausole contrattuali contenute nell'accordo tra TIM e FiberCop (cd. *Master Service Agreement*) avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le succitate entità conseguente alla cessione delle attività relative alla rete fissa da TIM a FiberCop.

Nel corso del mese di giugno 2025, TIM e FiberCop hanno presentato Impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, consistenti in misure volte a superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in fase di avvio del procedimento.

In data 30 luglio 2025, l'Autorità, ritenendoli non manifestamente infondati e riservandosi di svolgere ogni ulteriore valutazione in merito all'idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla concorrenza, ha proceduto alla loro pubblicazione sul proprio sito internet avviando in tal modo la fase di *market test*, ossia chiedendo al mercato eventuali osservazioni che sarebbero dovute pervenire entro il 30 settembre 2025.

Il termine del *market test* è stato successivamente prorogato all'8 ottobre 2025 e quello per le repliche di TIM e FiberCop al 7 novembre 2025.

Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2026.

Servizio Universale

Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCOM e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCOM nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCOM la necessità di emettere un nuovo provvedimento. TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCOM e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).

Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCOM n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.

Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti i ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.

Con delibera n. 263/20/CIR, AGCOM ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009, e la ripartizione degli oneri del contributo. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa stessa delibera è stata impugnata al TAR da TIM esclusivamente per le annualità

1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato con motivazioni opposte la delibera in ordine a tutte le annualità interessate. Con sentenze pubblicate nel mese di febbraio 2022, la delibera 18/21/CIR è stata parzialmente annullata, infatti il TAR ha respinto la censura principale con cui si denunciava l'esaurimento del potere di rinnovazione e accolto il solo motivo incentrato sulla presunta irragionevolezza della soglia prevista da AGCOM per l'analisi di iniquità seconda facie. Fastweb, Vodafone, Wind, AGCOM e la stessa TIM hanno appellato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR; le relative udienze di merito sono state fissate per il 4 aprile e 27 aprile 2023. All'esito dell'udienza del 4 aprile 2023 il relativo giudizio è stato trattenuto in decisione. Il 18 aprile 2023 il CdS ha emanato un'ordinanza collegiale con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

La Corte di Giustizia UE con sentenza pubblicata in data 19 settembre 2024 ha accolto le tesi difensive di TIM e rigettato le tesi di Vodafone stabilendo che: i) non è necessaria la prova di un certo grado di sostituibilità fisso/mobile ai fini della partecipazione degli operatori mobili al meccanismo di ripartizione di un onere iniquo, ii) spetta agli stati membri stabilire i criteri per valutare l'iniquità dell'onere. L'udienza per i giudizi sospesi avanti il Consiglio di Stato in attesa della decisione della Corte di Giustizia è stata fissata al 8 maggio 2025.

I suddetti giudizi sono stati, quindi, definiti con sentenze del 20 e del 26 maggio 2025 le quali hanno rigettato tutti i motivi di ricorso principale e incidentale, ad eccezione di quello proposto da Vodafone con il quale si contestavano le modalità della analisi di iniquità di seconda facie e, più nel dettaglio, il valore-soglia dell'iniquità individuato da AGCOM.

Brasile - arbitrato Opportunity

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.

Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.

Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.

Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").

Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.

Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d'Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.

Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Successivamente, il gruppo Opportunity, TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato le proprie memorie nei due procedimenti pendenti dinanzi la Corte d'Appello di Parigi, rispettivamente contro il Lodo 2016 e contro il Lodo 2020. In data 8 gennaio 2024 si è tenuta, di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, l'udienza di discussione per entrambi i procedimenti di appello.

Con decisione del 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto di annullare il Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi. In pari data, con separato provvedimento, la Corte ha disposto la riapertura del procedimento del Lodo 2020.

Il 20 giugno 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato ricorso in Cassazione contro alla sentenza di annullamento del Lodo 2016.

Il 24 giugno 2024 sono state formulate le osservazioni sulle conseguenze dell'annullamento del Lodo 2016 sulla richiesta afferente al Lodo 2020, il cui relativo procedimento è ancora pendente.

Il 3 settembre 2024, la Corte d'Appello di Parigi ha rigettato la richiesta di Opportunity di annullamento del Lodo 2020 a seguito dell'annullamento del Lodo 2016. Il relativo procedimento è pertanto sospeso fino all'esito del giudizio avviato dinanzi alla Corte di Cassazione e il Lodo 2020 rimane valido.

Il 20 dicembre 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato la memoria nel procedimento di Cassazione volto a ribaltare la decisione della Corte d'Appello di Parigi che ha annullato il Lodo 2016. La pronuncia di Cassazione è attesa entro il mese di gennaio 2026.

Iliad (winback)

Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l'ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro.

TIM si è costituita in giudizio sia contestando integralmente le richieste di Iliad Italia S.p.A. sia proponendo a sua volta domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2598 c.c., con riferimento alle condotte denigratorie poste in essere da Iliad Italia S.p.A. nei confronti di TIM, e formulando simmetricamente richiesta risarcitoria di danni. Nella prima memoria istruttoria Iliad ha aggiornato le proprie pretese risarcitorie portandole a 242,8 milioni di euro e successivamente a 292,8 milioni di euro

Il giudizio si è chiuso con sentenza del 25 settembre 2023 senza riconoscimento di danno in favore di Iliad, la domanda riconvenzionale di TIM è stata dichiarata inammissibile.

Con atto di citazione in appello notificato il 15 dicembre 2023 Iliad ha chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado chiedendo tra le altre cose la condanna di TIM all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Iliad, per un importo non inferiore a 292,8 milioni di euro.

In data 17 aprile 2024 TIM si è costituita in giudizio presentando anche appello incidentale. All'udienza dell'8 maggio 2024 il Giudice si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie. Con provvedimento del 29 maggio 2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2024, rilevato che parte appellante risultava aver riprodotto in appello parte dei documenti prodotti in primo grado esclusivamente su chiavetta USB e che tuttavia la suddetta chiavetta USB non era consultabile, in quanto protetta da una password che non risultava comunicata, ritenuto di dover procedere all'acquisizione della password e al conseguente accesso alla chiavetta USB nel contraddittorio tra le parti, ha rinviato per la comparizione delle parti all'udienza dell'11 settembre 2024. All'udienza dell'11 settembre 2024, il Giudice si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie.

Con ordinanza del 14 ottobre 2024 è stata fissata l'udienza del 30 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione. Nell'udienza del 30 aprile 2025 il Consigliere Istruttore, dato atto del deposito degli scritti conclusivi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza pubblicata il 25 giugno 2025, la Corte di Appello ha respinto integralmente il ricorso di Iliad. In data 30 settembre 2025 è scaduto il termine per presentare ricorso in Cassazione. Non essendo stato presentato alcun ricorso la sentenza è passata in giudicato.

Iliad (vincoli di durata e costi di recesso)

Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro.

L'udienza per la precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il 28 maggio 2024 è stata dapprima rinviata al 10 giugno 2025 e poi al 16 dicembre 2025.

Fastweb (migrazione ATM Ethernet)

Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che TIM ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12 aprile 2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle Offerte di Riferimento vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a TIM l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).

Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il Presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 14 dicembre 2022. L'udienza per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie è stata rinviata al 13 giugno 2023. A seguito del deposito delle memorie istruttorie Fastweb ha aggiornato la quantificazione del danno asseritamente patito per effetto delle condotte illecite di TIM, portandola a circa 101,1 milioni di euro (di cui 13,2 milioni di euro subordinati all'accoglimento della domanda principale di TIM).

All'udienza del 13 giugno 2023, il G.I. si è riservato. A scioglimento della riserva il G.I. ha disposto la CTU e fissato l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento del (o dei) CTU per il 21 novembre 2023. L'udienza per l'esame della CTU è fissata al 17 giugno 2025.

Il CTU ha sottoposto al G.I. una nuova istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il G.I. ha accolto l'istanza e ha prorogato il termine per il deposito dell'elaborato al 16 ottobre 2025 e fissato l'udienza per la discussione al 4 novembre 2025.

Iliad (INWIT)

Con atto di citazione notificato a luglio 2022 Iliad Italia S.p.A. ha convenuto Telecom, Vodafone e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("INWIT") dinanzi al Tribunale di Milano, per accertare l'asserita illiceità delle condotte di INWIT, Telecom e Vodafone consistenti nel rifiuto di consentire alla stessa Iliad di realizzare degli upgrade ai propri sistemi di trasmissione della telefonia mobile installati su infrastrutture di proprietà di INWIT. Per l'effetto di tali condotte, Iliad ha chiesto che Telecom sia condannata, in solido con INWIT e Vodafone, al risarcimento dei danni asseritamente subiti, che si è riservata di quantificare in corso di causa. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 5 aprile 2023, il Giudice si è riservato sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. L'udienza di prima comparizione è stata differita all'11 ottobre 2023 a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da TIM. All'udienza il Giudice ha fissato tre date per lo scambio di memorie tra le parti: 10 novembre 2023, 11 dicembre 2023 e 2 gennaio 2024. All'esito dell'udienza per la discussione sugli eventuali mezzi istruttori del 24 settembre 2024 il Giudice ha rinviato la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 21 gennaio 2025. All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno chiesto di comune accordo il rinvio della causa; la nuova udienza è fissata in data 23 settembre 2025. A seguito di accordo transattivo tra le parti, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'estinzione del giudizio in data 21 luglio 2025.

VAS (Servizi a Valore Aggiunto) - Sequestro della Procura di Milano

In data 24 aprile 2024 è stata celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano. La Corte era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione presentata da TIM avverso il provvedimento del GIP di Milano con cui veniva disposto ai danni della Società il sequestro sotto dettagliato.

All'esito della discussione, il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Società, con provvedimento depositato il 26 aprile 2024, ha:

- disposto l'annullamento del decreto di sequestro in favore della TIM per un importo di 248.941.282,30 euro; e
- ordinato l'integrale restituzione di quanto in precedenza sequestrato a TIM.

In particolare si riepiloga di seguito gli elementi che hanno condotto al citato sequestro da parte della Procura di Milano.

In data 29 febbraio 2024, era stato notificato a TIM un provvedimento di sequestro che era stato emesso in data 8 febbraio 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, col quale era stato disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla Società, per un importo complessivo di 248.941.282,30 euro.

Il provvedimento aveva ad oggetto una asserita frode informatica (art.640-ter cod.pen.) nel settore dei c.d. "VAS" (i.e. Servizi a Valore Aggiunto) erogati da società terze chiamate CSP (i.e. "Content Service Provider").

TIM non è indagata nel procedimento in oggetto, e che il reato in contestazione non rientra tra quelli che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, potrebbero astrattamente costituire presupposto di illecito amministrativo, imputabile alla Società.

Con specifico riferimento a TIM, l'evidenza di un possibile fenomeno fraudolento nel settore emergeva solo nel 2019, in ragione del significativo numero di disconoscimenti di servizi VAS registrati in tale anno.

In tale periodo, la Società ha denunciato detti eventi alla Procura della Repubblica di Roma, nel cui procedimento, attualmente in fase di archiviazione, è stato confermato il ruolo della Società quale persona offesa vittima del reato.

Inoltre, la Società ha prontamente effettuato tutte le azioni necessarie finalizzate a neutralizzare il fenomeno delle illecite attivazioni dei servizi VAS.

La Procura di Milano, in data 10 marzo 2025, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini dal quale risulta confermato che TIM non è indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

b) Altre informazioni

Vivendi S.E.

In data 15 dicembre 2023, TIM S.p.A. ha ricevuto la notifica di un ordinario atto di citazione da parte dell'azionista Vivendi, nel quale viene contestata la legittimità della delibera consiliare del 5 novembre 2023 di approvazione dell'operazione di cessione delle attività relative alla rete fissa di TIM e delle partecipazioni detenute in FiberCop S.p.A. e Telenergia S.r.l. ("NetCo"), da parte di Optics BidCo S.p.A. (società controllata da KKR). Vivendi non ha formulato alcuna richiesta cautelare, né ha chiesto di inibire in via d'urgenza l'esecuzione della delibera e degli atti negoziali conseguenti. La Società si è costituita nel giudizio per contestare la fondatezza delle argomentazioni e delle richieste formulate da Vivendi, confermando la legittimità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e degli accordi sottoscritti con Optics BidCo.

Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato il ricorso proposto da Vivendi inammissibile per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione ad agire, condannando parte attrice a rimborsare circa euro 40.000 a TIM per le spese legali sostenute. La sentenza è stata impugnata da Vivendi con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2025 e, successivamente, Vivendi S.E. con atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio di appello.

Contenzioso canone di concessione per l'anno 1998

TIM ha convenuto in giudizio in sede civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno causato dallo Stato Italiano attraverso la sentenza d'appello n. 7506/09 pronunciata dal Consiglio di Stato in violazione, ad avviso della Società, dei principi del diritto comunitario.

La domanda principale su cui si fonda l'azione trova il suo fondamento nella giurisprudenza comunitaria che riconosce il diritto di far valere la responsabilità dello Stato rispetto alla violazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario e lesi da una sentenza divenuta definitiva, rispetto alla quale nessun altro rimedio sia più esperibile. La pronuncia del Consiglio di Stato ha definitivamente negato il diritto di TIM alla restituzione del canone di concessione per l'anno 1998 (pari a 386 milioni di euro per Telecom Italia e 143 milioni di euro per ex TIM, oltre ad interessi), già negato dal TAR Lazio nonostante la pronuncia favorevole e vincolante della Corte di Giustizia UE del mese di febbraio 2008. Tale pronuncia riguardava il contrasto tra la Direttiva CE 97/13 in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. La Società ha poi proposto, nell'ambito del medesimo procedimento, una domanda subordinata di risarcimento per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La pretesa risarcitoria è stata quantificata in circa 529 milioni di euro, oltre interessi legali e rivalutazione. L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio avanzando domanda riconvenzionale per pari importo. L'azione è stata sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, il quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale di TIM (azione per danni per manifesta violazione del diritto comunitario ai sensi della legge 117/88). Detta decisione è stata però riformata in appello, in senso favorevole alla Società. Nel mese di marzo 2015 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado dichiarando la domanda della società inammissibile.

TIM nel 2015 ha presentato appello avverso tale decisione ed il giudizio pende in fase di precisazione delle conclusioni. La Corte di Appello ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 2 aprile 2019. Successivamente, senza che sia intervenuta alcuna nuova attività processuale, la Corte di Appello ha apoditticamente rinviato prima nel 2020 e poi nel 2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni (da cui decorrono i termini per conclusioni e repliche che portano in tempi stretti alla emissione della sentenza). A tali rinvii è seguito l'ultimo del 15 gennaio 2021 con fissazione della nuova udienza al 25 gennaio 2022.

Sulle questioni di fondo della causa si deve rilevare quanto segue:

- sulla ritenuta incompetenza del Tribunale di Roma (oggetto della sentenza del Tribunale di Roma appellata da TIM) a giudicare dell'azione di responsabilità dello Stato Italiano per attività di magistrati di vertice (nella specie, Consiglio di Stato), dalla quale sarebbe derivata la dichiarata inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 legge n. 117/1978 (vecchio testo) – si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 2018, n. 14842, confermando la competenza del Tribunale di Roma e quindi la correttezza della scelta di TIM di radicare nel foro romano la sua azione legale;

- sulla illiceità del comportamento dello Stato Italiano – e pertanto sulla responsabilità dello Stato–Giudice ai sensi della legge n. 117/1998 – si è ancora una volta pronunciata, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio in altro giudizio connesso, la Corte di Giustizia UE con sentenza 4 marzo 2020 in C-34/19, ribadendo che TIM non era tenuta al pagamento del canone preteso dallo Stato per l'anno 1998, e pertanto confermando la manifesta violazione da parte del Consiglio di Stato del diritto comunitario (anche perché in aperto spregio della decisione già resa dalla Corte di Giustizia UE il 21 febbraio 2008, in C-296/06, come peraltro già statuito dalla stessa Corte di Appello di Roma, sez. I, con decreto 31 gennaio 2012 che ha sancito la ammissibilità processuale della azione legale di TIM);
- sulla questione del diritto alla ripetizione del canone versato per l'anno 1998 – si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza 7 settembre 2020, n. 18603, respingendo il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio avverso la sentenza con quale la stessa Corte di Appello di Roma aveva accolto la domanda restitutoria proposta da Vodafone (pagamento del canone relativo all'anno 1998) per il medesimo titolo in separato giudizio.

In sostanza, la società ha pagato il canone contestato nel 1998; ha prontamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento amministrativo che le aveva ingiustamente imposto tale pagamento; il giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato si è concluso negativamente nel 2009 (nonostante la richiamata sentenza di segno opposto della Corte di Giustizia europea); il giudizio civile di primo grado si è concluso nel marzo 2015 con sentenza di rigetto per motivi di ammissibilità (risolti poi nel senso indicato dalla società con la richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14842/18) e per oltre 6 anni dalla sentenza di primo grado – passando di rinvio in rinvio – la sentenza di appello non è stata emessa.

La società ha esaminato i diversi scenari ed azioni giuridiche (nazionali, comunitarie, ecc.) che possono contribuire alla definizione della vertenza di appello. Si ritiene, infatti, che i principi della durata ragionevole del processo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 111 della Costituzione nonché ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, risultino vulnerati nella presente vicenda considerando: (i) l'anno del pagamento del canone non dovuto è il 1998; (ii) il valore di tale canone è di circa 529 milioni di euro cui aggiungere gli interessi da tale data; (iii) il lunghissimo iter processuale che non ha portato per anni ad una sentenza di appello (il cui avvio è dell'anno 2015); (iv) la circostanza che la questione giuridica appare di pronta soluzione, essendo state emesse ben due sentenze della Corte di Giustizia UE che dichiarano incompatibile il pagamento del canone con la disciplina comunitaria (sentenze che risultano, allo stato, disattese dal giudice nazionale).

Nell'ambito delle citate analisi volte a giungere alla definizione della sentenza di appello si deve segnalare che in data 25 gennaio 2021 la società ha depositato presso la corte di appello di Roma una istanza di anticipazione della udienza (slittata come detto al 25 gennaio 2022); ciò al fine di scongiurare l'ennesimo rinvio della causa, che – come noto - ha ad oggetto l'inottemperanza a ben due decisioni rese *inter partes*, sul medesimo oggetto, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per manifesta violazione del diritto europeo da parte dello Stato-Giudice. Con provvedimento dell'8 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma (seconda sezione specializzata in materia di impresa) ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di anticipazione, fissando l'udienza al 30 novembre 2021. In tale data la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche. Con ordinanza del 22 febbraio 2022, il Collegio, preso atto che uno dei suoi membri ha dichiarato di astenersi, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'Appello. In data 4 marzo 2022, la causa è stata riassegnata ad altro giudice. Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Collegio ha fissato l'udienza del 1° dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 19 gennaio 2023 per la discussione orale e, successivamente, a seguito di istanza dell'avvocato dello Stato, al 9 marzo 2023. All'udienza del 13 dicembre 2023, il Collegio ha concesso alle parti termine per le comparse conclusionali e le relative repliche.

Con sentenza n. 2320/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata da TIM, ha accolto la domanda proposta dalla Società, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell'importo di 528.711.476,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal deposito del ricorso, con rifusione delle spese di lite, quantificate in 550.000,00 euro oltre accessori.

In data 14 ottobre 2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2024 ha depositato l'istanza di sospensiva della sentenza avanti la Corte d'Appello di Roma che all'udienza del 16 dicembre 2024 ha rinviato l'udienza al 20 gennaio 2025. La Corte d'Appello, con ordinanza pubblicata in data 22 gennaio 2025 ha rigettato il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto ad ottenere l'inibitoria degli effetti esecutivi della sentenza della Corte d'Appello. La pubblica udienza del ricorso della Presidenza del Consiglio innanzi alla Corte di Cassazione è stata fissata al 27 maggio 2025.

All'udienza la Corte ha rilevato d'ufficio che ai fini della decisione da rendersi sui ricorsi si configura la necessità di esaminare in via preliminare la questione della correttezza o meno del mezzo di impugnazione proposto da TIM avverso la Sentenza n. 6174 del 2015 resa in primo grado dal Tribunale di Roma, assegnando alle parti termine di trenta giorni per il deposito di osservazioni, presentate da TIM nei termini, riservandosi all'esito la decisione.

GRUPPO TIM - INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (*business plan*) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di *performance*, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle *performance* operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).

Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS Accounting Standards, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.

Gli indicatori alternativi di performance normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:

- **EBITDA:** tale indicatore è utilizzato da TIM come *financial target* in aggiunta all'**EBIT**. Questi indicatori sono determinati come segue:

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	
+	Oneri finanziari
-	Proventi finanziari
+/-	Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni
+/-	Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e <i>joint ventures</i> valutate con il metodo del patrimonio netto
EBIT- Risultato Operativo	
+/-	Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti
+/-	Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti
+	Ammortamenti
EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti	

- Nel presente documento, a seguito dell'operazione di cessione di NetCo, al fine di fornire una migliore comprensione dell'andamento del business, sono esposte le **informazioni economico finanziarie organiche**, relative all'andamento della gestione dei primi nove mesi dell'esercizio 2024, rielaborate sulla base di informazioni gestionali. Tali informazioni organiche sono predisposte simulando l'operazione di separazione della rete fissa, con la creazione della componente NetCo e la conseguente definizione del nuovo perimetro del Gruppo TIM come se la stessa fosse avvenuta all'inizio del periodo di riferimento (1° gennaio). Pertanto, per tutti i dati organici la definizione "**like-for-like**" viene utilizzata per evidenziare sia le informazioni organiche (Business Unit Brasile) sia le informazioni organiche come sopra ricostruite (TIM S.p.A., Business Unit Domestic, Gruppo TIM), simulando per i primi sei mesi del 2024, l'impatto della relazione fra TIM e NetCo/FiberCop, regolata dal Master Service Agreement (MSA) e registrando, dal 1° luglio 2024 (data della cessione), l'effettivo impatto contabile dell'MSA e del Transitional Services Agreement (TSA).
- **Variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui Ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT:** tali indicatori esprimono la variazione in valore assoluto e/o in percentuale dei Ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT, escludendo, ove presenti, gli effetti della variazione dell'area di consolidamento, delle differenze cambio e degli eventi e operazioni di natura non ricorrente. Il Gruppo TIM presenta la riconciliazione tra il dato "contabile o reported" e quello "organico esclusa la componente non ricorrente".
- **EBITDA margin e EBIT margin:** TIM ritiene che tali margini rappresentino degli utili indicatori della capacità del Gruppo, nel suo complesso e a livello di Business Unit, di generare profitti attraverso i suoi ricavi. L'EBITDA margin e l'EBIT margin misurano, infatti, la *performance* operativa di un'entità analizzando le percentuali dei ricavi che diventano, rispettivamente, EBITDA e EBIT.
- **Indebitamento Finanziario Netto:** TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenti un indicatore della capacità di far fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e Altre Disponibilità Liquide Equivalenti e di altre Attività Finanziarie. Il Gruppo TIM presenta una tabella che evidenzia i valori della situazione patrimoniale-finanziaria utilizzati per il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo.

Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al *fair value* dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati *embedded* in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del *fair value*) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:

+	Passività finanziarie non correnti
+	Passività finanziarie correnti
+	Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
A)	Debito Finanziario lordo
+	Attività finanziarie non correnti
+	Attività finanziarie correnti
+	Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
B)	Attività Finanziarie
C=(A - B)	Indebitamento finanziario netto contabile
D)	Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie
E=(C + D)	Indebitamento finanziario netto rettificato

- **Equity Free Cash Flow (EFCF):** tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. L'indicatore, in particolare, evidenzia la variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato senza considerare gli impatti derivanti dal pagamento dei dividendi, dalle variazioni di capitale (*change in equity*), dalle attività di acquisizione/cessione di partecipazioni, dagli esborsi per acquisti di licenze e frequenze, dalle variazioni in aumento/diminuzione del debito relativo alle passività per locazioni finanziarie (nuove operazioni di *leasing*, rinnovi e/o proroghe, disdette/estinzioni anticipate di operazioni di *leasing*).

L'Equity Free Cash Flow viene determinato come segue:

Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento	
+/-	Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di <i>leasing</i> e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di <i>leasing</i> (+))
-	Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze
+/-	Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni
-	Pagamento dei dividendi e Change in Equity
Equity Free Cash Flow	

- **Investimenti industriali (al netto delle licenze di TLC):** questa misura finanziaria rappresenta le attività di investimento industriale al netto degli investimenti per competenza relativi alle licenze di TLC per l'utilizzo delle frequenze.
- **Flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow - OFCF) e flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze):** queste misure finanziarie rappresentano il flusso di cassa disponibile per rimborsare il debito (compresi i debiti per *leasing*) e per coprire eventuali investimenti finanziari e, nel caso dell'OCF, i pagamenti delle licenze e delle frequenze.

Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow) e il flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) sono calcolati come segue:

EBITDA	
-	Investimenti industriali di competenza
+/-	Variazione del capitale circolante netto operativo (Variazione delle rimanenze, Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti, Variazione dei debiti commerciali, Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum, Altre variazioni di crediti/debiti operativi, Variazione dei fondi relativi al personale, Variazione dei fondi operativi e altre variazioni)
Operating Free Cash Flow	
-	Pagamento delle licenze di TLC e per l'utilizzo delle frequenze
Flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze)	

Indicatori alternativi di performance After Lease

A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di performance:

- **EBITDA After Lease ("EBITDA-AL"),** calcolato rettificando l'EBITDA Organico al netto delle partite non ricorrenti degli importi connessi al trattamento contabile dei contratti di *leasing*;
- **Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease,** calcolato escludendo dall'Indebitamento finanziario netto rettificato le passività nette connesse al trattamento contabile dei contratti di *leasing*. TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease rappresenti un indicatore della capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria;
- **Equity Free Cash Flow After Lease,** calcolato escludendo dall'Equity Free Cash Flow i fabbisogni relativi ai canoni di *leasing*. Tale indicatore viene determinato come segue:

+	Equity Free Cash Flow
-	Quota capitale dei canoni di <i>leasing</i>

Tale indicatore rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.